

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2011**

## I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**3. RICORSO DEL SIG. QUARATINO ROCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 938/1393PF-09-19/SP/AM/MA DEL 9.8.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

Con atto del 12.3.2011 Rocco Quaratino, inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011 - con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione per 2 anni a causa della violazione dell'art. 1 C.G.S. per aver, in particolare, in qualità di corresponsabile del Settore Giovanile del Potenza Sport Club S.r.l., concluso contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori di alcuni giovani calciatori tesserati per la medesima società all'evidente scopo di lucro personale.

Con successivo atto di questa Corte datato 22.3.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo raccomandata A/R al reclamante l'incartamento che veniva ricevuto dallo stesso, presso il suo domicilio eletto, il 29.3.2011.

Veniva, quindi, fissata la camera di consiglio per il giorno 14.6.2011 e notiziata la parte con telefax del 7.6.2011.

All'udienza nessuno compariva per il ricorrente.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato improcedibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Rocco Quaratino a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione con ciò manifestando implicitamente la volontà di rinunciare all'iniziativa processuale intrapresa il cui esame resta, quindi, precluso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal signor Quaratino Rocco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. FAIELLA ALFONSO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.S.G. NOCERINA S.R.L, INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6670/950PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 86/CDN del 5 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €500,00 ciascuno al sig. Alfonso Faiella, amministratore unico e legale rappresentante della società A.S.G. Nocerina S.r.l. ed alla medesima predetta società A.S.G. Nocerina S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al sig. Faiella inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti a due dei propri tesserati per la mensilità di settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23 febbraio 2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.S.G. Nocerina S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F..

Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile al Sig. Alfonso Faiella, amministratore unico e legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.S.G. Nocerina S.r.l., ai sensi dell'4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Sig. Alfonso Faiella, sia la A.S.G. Nocerina S.r.l..

Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, eccependo la nullità ed improcedibilità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa. Le parti deferite hanno, altresì, richiesto il proscioglimento perché il fatto non sussisteva e non costituiva illecito disciplinare e, in via subordinata, hanno richiesto l'applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di €7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al sig. Faiella ed alla A.S.G. Nocerina S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, "è indubbio che l'art. 85 N.O.I.F. imponga modalità ben specifiche attraverso le quali debba essere effettuato il pagamento degli emolumenti, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene

considerare ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato - mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato - che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità dello stesso, contenuta in € 1.500,00, per cui le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale appaiono eccessive". Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congruo irrogare la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale, articolando due specifici motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

I deferiti hanno presentato controdeduzioni e ricorso incidentale, sostenendo che (i) il pagamento degli emolumenti in questione era avvenuto tramite assegni circolari sul conto corrente dedicato, con la conseguente tracciabilità degli stessi; (ii) i calciatori non fornivano i conti correnti su cui fare i bonifici, rendendo impossibile l'effettuazione dei pagamenti; (iii) il richiamo operato dalla Procura Federale nei confronti dell'art. 1 C.G.S. non sarebbe legittimo, in quanto richiamato esclusivamente per far sì che venga applicata una sanzione ad una fattispecie di per sé non sanzionata; (iv) la sanzione irrogata sarebbe eccessiva.

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura federale ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso della medesima Procura, nonché l'accoglimento del proprio reclamo incidentale.

I ricorsi non sono fondati.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, delle N.O.I.F. così recita:

*«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.*

*I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».*

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato dalla Nocerina a mezzo assegni circolari, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché gli interessati hanno omesso di comunicare gli estremi dei propri conti correnti, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe potuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Nocerina richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di "sottoscrizione del contratto". Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 del C.G.S., a tenore del quale "gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva". Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dai reclamanti, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione dei c/c da parte dei due calciatori di cui trattasi, non può essere considerata

alla stregua di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

Inoltre, si rileva che l'esigenza sottesa alla disposizione violata è essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti.

Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni circolari, per il mese di settembre 2010, per un importo complessivo di euro 1.500,00, consentano, comunque, una certa tracciabilità.

In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta del legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa Questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri "analoghi" procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale

#### **9. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;**

- **AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. GUGLIELMO MAIO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6685/957PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

#### **10. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA MAIO VALENTINA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. MAIO GUGLIELMO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.**
- **AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6685/957PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C., nonché al ricorso proposto dalla Società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 87/CDN del 10 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.700,00 ciascuno alla Sig.ra Valentina Maio, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., al Sig. Guglielmo Maio, vice presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ed alla medesima predetta società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai Sig.ri Maio, inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato, Sig. Dino Pagliari, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota, datata 23 febbraio 2011, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F..

Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa è ascrivibile ai Sig.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio, rispettivamente presidente e vice presidente, nonché legali rappresentanti della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra gli stessi e la società e (iii) che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ai

sensi dell'4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i Sig.ri Maio, sia la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l..

Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, eccependo che, al momento dei pagamenti in questione, il beneficiario, Sig. Dino Pagliari, non era più tesserato con la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l..

Innanzi alla Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai Sig.ri Maio ed alla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come l'art. 85 in questione "nell'imporre alle società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che dovevano considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta era rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, secondo la Commissione, non potevano condividersi i rilievi difensivi per i quali l'art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. sarebbe inapplicabile al caso di specie non essendo il Pagliari più tesserato per la società Virtus Lanciano al momento dei pagamenti in contestazione. Ciò non solo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il contratto del nuovo allenatore è datato 31.7.2010 (e non 1.7.2010), ma perché la norma citata impone modalità specifiche per i versamenti degli emolumenti non solo per i tesserati, ma anche per i "lavoratori dipendenti" e più in generale per i "collaboratori addetti al settore sportivo". Per tali motivi, la Commissione Disciplinare riteneva congruo infliggere la sanzione di € 1.700,00 a ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso sia il Procuratore federale della F.I.G.C., sia la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. I due procedimenti devono, pertanto, considerarsi riuniti.

Per quanto riguarda il ricorso presentato dal Procuratore Federale, si rileva come con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente Procura, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della

congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

La società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., nel proprio ricorso, ribadisce che al Sig. Pagliari non può essere applicata la normativa contestata, dal momento che i pagamenti eseguiti riguardavano un periodo in cui lo stesso non era più tesserato con la Società in questione. Per questo motivo, la predetta Società concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta, ovvero, in subordine, la riduzione della stessa, in considerazione (i) della mancanza di una sanzione specifica per il pagamento avvenuto tramite modalità differenti da quelle previste dalla normativa in vigore e (ii) del tenore di sanzioni che, in casi analoghi, sono state comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale in misura ridotta.

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto l'accoglimento del proprio reclamo.

I ricorsi devono essere riuniti e sono entrambi infondati.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, delle N.O.I.F. così recita:

*«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.*

*I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».*

Pacifica, quindi, è la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, non può essere condiviso l'assunto dei deferiti in merito alla non applicabilità dell'art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. al Sig. Pagliarico. Come evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, invero, la predetta norma impone modalità specifiche per i pagamenti degli emolumenti non solo dei tesserati, ma anche per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori. Tra l'altro, i deferiti non hanno mai dato spiegazioni in merito alle ragioni per cui la quasi totalità dei versamenti è stata effettuata, anche se con modalità irregolari, proprio attraverso il conto corrente che la Società aveva indicato all'atto dell'iscrizione al campionato come dedicato al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli

artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 del C.G.S., a tenore del quale *“gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva»*. Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante Procura, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

A tal proposito, si rileva che l'esigenza sottesa alla disposizione violata è essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti.

Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come il pagamento effettuato parzialmente tramite un assegno bancario non trasferibile consente, comunque, una certa tracciabilità.

In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi

di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dal Procuratore Federale, li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 9).

**11. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI FRANCAVILLA, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF, - NOTA N. 6761/948PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Sig. Giovanni Francavilla avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 86/CDN del 5 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al Sig. Francavilla stesso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'U.S. Foggia S.p.A, la sanzione dell'ammenda di €4.500,00 (millecinquecento/oo), per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota, datata 23 febbraio 2011, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società U.S. Foggia S.p.A. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F..

Il Procuratore Federale, ritenuto che (i) la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile al sig. Giovanni Francavilla, all'epoca amministratore unico e legale rappresentante dell'U.S. Foggia S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società U.S. Foggia S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il sig. Francavilla stesso sia la predetta società.

Così instauratosi il contraddittorio, prima dell'inizio del dibattimento, la società U.S. Foggia S.p.A., tramite il proprio rappresentante, depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., e la Commissione Disciplinare Nazionale diminuiva, su consenso del Procuratore Federale, la sanzione inflitta alla Società stessa da € 7.000,00 ad € 4.500,00, con la conseguenza che proseguiva, pertanto, il procedimento nei confronti del solo Sig. Francavilla.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del Sig. Francavilla, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00; nessuno compariva per la parte deferita.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al sig. Francavilla e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, “contrariamente a quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) N.O.I.F., la Società U.S. Foggia S.p.A. non aveva utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, precisamente il Sig. Simone Santarelli, per le mensilità di agosto e settembre 2010”. Per tali ragioni riteneva congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di €4.500,00 al Sig. Francavilla.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha proposto ricorso il Sig. Francavilla, il quale assume che il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Santarelli è avvenuto in contanti e non tramite bonifico per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del ricorrente: infatti, il calciatore in questione aveva espressamente richiesto un acconto in contanti, dal momento che non poteva aspettare l’accredito delle spettanze sul proprio conto bancario. Inoltre, il Sig. Francavilla lamenta l’assoluta eccessività e sproporzionalità della sanzione comminata, in quanto la violazione contestata avrebbe soltanto natura formale e non stanziale.

All’udienza, sono presenti l’Avv. Cozzone per il ricorrente e la Procura Federale.

Il ricorso è degno di parziale accoglimento.

La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F. così recita:

*«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.*

*I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».*

Pacifica la sussistenza della violazione imputata al deferito, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato in contanti, anziché a mezzo bonifico dal conto dedicato, solo perché il calciatore aveva richiesto un “anticipo” in tale forma del proprio emolumento, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Tale forma di pagamento esclude, peraltro, per definizione ogni tipo di tracciabilità dei pagamenti, elemento questo posto a base della vigente normativa.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità del soggetto tratto a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “*gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva*». Orbene, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei

comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dal reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C.. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tal ottica, sebbene la modalità di pagamento utilizzata dal reclamante nella specie sia particolarmente deprecabile, l'ammontare del medesimo pagamento suggerisce a questa Corte l'opportunità di ridurre la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Francavilla riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €1.100,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **12. RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARTOLOMEO D'ADDARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. VALERIO D'ADDARIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

#### **13. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D'ADDARIO BARTOLOMEO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D'ADDARIO VALERIO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell'11 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto

la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ciascuno al sig. Bartolomeo D'addario, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.S. Taranto Calcio S.r.l., al Sig. Valerio D'Addario, amministratore delegato e legale rappresentante della A.S. Taranto Calcio S.r.l. ed alla medesima predetta società A.S. Taranto Calcio S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai Sig.ri D'Addario inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23 febbraio 2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.S. Taranto Calcio S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F..

Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile ai Sig.ri D'Addario, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.S. Taranto Calcio S.r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i Sig.ri D'Addario, sia la A.S. Taranto Calcio S.r.l..

Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, attraverso la quale hanno eccepito di aver proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all'atto dell'iscrizione al campionato soltanto dopo averne dato preventivamente comunicazione alla Co.Vi.So.C.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; nessuno compariva per le parti deferite.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai Sig.ri D'Addario ed alla A.S. Taranto Calcio S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, "è indubbio che l'art. 85 N.O.I.F. imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato ... il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell'entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive". Per questi motivi, la Commissione Disciplinare riteneva congruo irrogare la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso sia il Procuratore Federale della F.I.G.C., sia i Sig.ri D'Addario e Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.. I due procedimenti devono, pertanto, considerarsi riuniti.

Per quanto riguarda il ricorso presentato dal Procuratore Federale, si rileva come con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere

corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente Procura, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di @ 7.000,00 (settemila/00), [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

La società A.S. Taranto Calcio S.r.l. ed i Sig.ri D'Addario, nel proprio ricorso, eccepiscono (i) di aver proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all'atto dell'iscrizione al campionato soltanto dopo averne dato preventivamente comunicazione alla Co.Vi.So.C., (ii) l'inesistenza di una norma che vieta la sostituzione del conto dedicato con un altro conto corrente parimenti dedicato, nonché (iii) il comportamento corretto dei legali rappresentanti della A.S. Taranto Calcio S.r.l., i quali hanno preventivamente informato la Co.Vi.So.C. della sostituzione del conto. All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

I ricorsi devono essere riuniti e sono entrambi infondati.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F. così recita:

*«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.*

*I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».*

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento sia avvenuto mediante l'utilizzo di un diverso conto corrente, anche se comunicato alla Co.Vi.So.C., determina ugualmente la violazione della norma di cui all'art. 85 N.O.I.F., la

quale prevede che il conto corrente “dedicato” debba rimanere sempre lo stesso. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “*gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva*». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante Procura, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti della A.S. Taranto Calcio S.r.l., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 12) e 13) come sopra rispettivamente proposti dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto e dal Procuratore Federale, li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 12).

## **II Collegio composto dai Signori**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEONZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

### **19. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. PESCE ANDREA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. SAVONA 1907 FBC S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA SOC. SAVONA 1907 FBC 1907 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6759/967PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.11) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Pesce Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Savona 1907 FBC S.p.A., e della medesima società.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del predetto tesserato, dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., della società Savona 1907 FBC S.p.A..

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: *“1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”*.

Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell'ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l'art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore a €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva.

Al proposito, viene in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali, di un acconto, pari ad €500,00, di una sola mensilità spettante ad un calciatore della società Savona 1907 FBC S.p.A..

Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un'ammenda pari ad €500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale.

Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue.

La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l'applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l'Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa.

Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l'utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) - appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **20. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. ZANGA ALBERTO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6765/968PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Luzzana Giacomo e del sig. Zanga Alberto, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato e legale rappresentante della società Tritium Calcio 1908 S.r.l., e della medesima Società.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte dei predetti tesserati, dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., della società Tritium Calcio 1908 S.r.l.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: *“I.Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”*.

Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell'ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l'art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore a €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva.

Al proposito, viene in rilievo l'art. 16 del C.G.S., a tenore del quale *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali (assegni bancari tratti però dal conto corrente indicato dalla Società al momento dell'iscrizione al Campionato), degli emolumenti spettanti ad alcuni calciatori della società Tritium Calcio 1908 S.r.l..

Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un ammenda pari ad € 500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale.

Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue.

La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l'applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l'Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa.

Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l'utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) – appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **21. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. MASCARO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L.;**
  - **AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. CANTAFIO ANTONIO, CONSIGLIERE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L.;**
  - **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA VIGOR LAMEZIA S.R.L.,**
- INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6760/969PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Mascaro Paolo e del sig. Cantafio Antonio, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e

Consigliere presidente e legale rappresentante della società Vigor Lamezia S.r.l., e della medesima Società.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte dei predetti tesserati, dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., della società Vigor Lamezia S.r.l..

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: *“1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”*.

Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell'ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l'art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore a €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva.

Al proposito, viene in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali (assegni bancari tratti però dal conto corrente indicato dalla Società al momento dell'iscrizione al Campionato), degli emolumenti spettanti ai tesserati della società Vigor Lamezia S.r.l..

Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un'ammenda pari ad €500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale.

Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue.

La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l'applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l'Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa.

Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l'utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) – appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **22. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00 AL SIG. DE BIAGI GERMANO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SAN MARINO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. DE BIAGI FABIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SAN MARINO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SAN MARINO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6749/966PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. De Biagi Germano e del sig. De Biagi Fabio, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato e legale rappresentante della società San Marino Calcio S.r.l., e della medesima Società.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte dei predetti tesserati, dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., della società San Marino Calcio S.r.l.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: *“1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”*.

Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell'ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l'art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla

violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore a €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva.

Al proposito, viene in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali (assegni bancari tratti da conti corrente diversi da quello indicato dalla Società al momento dell'iscrizione al Campionato), di una parte delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali sugli emolumenti spettanti ai tesserati della società San Marino Calcio S.r.l..

Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un'ammenda pari ad €1.500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale.

Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue.

La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l'applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l'Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un'inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa.

Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l'utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) - appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 23 del C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **23. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALL'U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

#### **24. RICORSO DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALL'U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Pianigiani Antonello, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società U.S. Poggibonsi S.r.l., e della medesima Società.

Con atto, spedito in data 18.5.2011, la società U.S. Poggibonsi S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la medesima decisione.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del predetto tesserato, dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., della società U.S. Poggibonsi S.r.l.

Questa Corte, riuniti preliminarmente i due ricorsi, attesa la loro evidente connessione oggettiva, ritiene che entrambi siano infondati per le ragioni che seguono.

L'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: *“1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”*.

Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell'ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l'art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore a €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva.

Al proposito, viene in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali (assegni bancari tratti da conti corrente diversi da quello indicato dalla Società al momento dell'iscrizione al Campionato), di una parte delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali sugli emolumenti spettanti ai tesserati della società U.S. Poggibonsi S.r.l..

Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un ammenda pari ad €1.500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale.

Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue.

La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l'applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l'Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa.

Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l'utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) - appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale.

Passando al ricorso, proposto dalla società U.S. Poggibonsi, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non può riconoscersi ai deferiti il beneficio dell'errore scusabile atteso che gli adempimenti, posti a carico dalla disposizione, sopra riportata, non appaiono né complessi né tanto meno difficoltosi.

Quanto all'asserita impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa, si fa solo osservare come tutte le modifiche regolamentari di cui il Com. Uff. n. 121/A del 4 giugno 2010 abbiano trovato necessariamente applicazione a far data dal giorno 1 luglio 2010; di talché, da quel momento in poi, alcun'altra modalità di pagamento degli emolumenti avrebbe potuto essere utilizzata, senza che si potesse verosimilmente addurre qualsivoglia impedimento ostativo rispetto a un pronto adeguamento alle novità regolamentari.

Quanto, poi, alla presunta buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta dei deferiti, questa Corte osserva come la circostanza che la società U.S. Poggibonsi S.r.l. avesse informato sia la Co.Vi.So.C. che la Deloitte & Touche S.p.A. del fatto di avere provveduto al pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi a due mensilità spettanti ai tesserati con

modalità diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali, non valga, di per sé, ad escludere la responsabilità dei deferiti per la violazione commessa.

Peraltro, la predetta comunicazione era dovuta da parte della Società, odierna ricorrente; ed invero, l'art. 90 N.O.I.F. sanziona con una ammenda non inferiore a € 10.000,00 la violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 23) e 24) come sopra rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dall'U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 24).

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 13 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete